

A seguito della pubblicazione del Decreto Legislativo n. 4 del 16.01.2008 che ha modificato alcune disposizioni in materia ambientale (soprattutto rifiuti e scarichi idrici) introdotte nel cosiddetto “Testo Unico Ambientale” (Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006), presentiamo la presente circolare al fine di fornire un primo quadro sommario in merito alle più significative variazioni intervenute, che riassumiamo qui di seguito:

	TENUTA REGISTRI CARICO E SCARICO	PRESENTAZIONE MUD
Produttori di rifiuti pericolosi (provenienti da qualsiasi attività)	Sì	Sì
Produttori di rifiuti non pericolosi (provenienti da attività artigianali, industriali e di gestione di rifiuti)	Sì	Sì, se con più di dieci dipendenti
Ditte iscritte all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti prodotti	Sì	<ul style="list-style-type: none"> • No, come trasportatori • Sì, come produttori, se con più di dieci dipendenti

Tali modifiche sono in vigore dal 13 febbraio

ALTRE MODIFICHE IMPORTANTI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI	SOGGETTI INTERESSATI	NOTE
Tenuta registro di carico scarico rifiuti	<p>⇒ Tutti i produttori di rifiuti pericolosi</p> <p>⇒ Tutti i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d), g) dell'art. 184, comma 3 [*]</p>	Tutti i produttori di rifiuti devono tenere il registro a prescindere dal numero dei dipendenti
Periodicità delle registrazioni	Entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo smaltimento	
Denuncia annuale dei rifiuti (MUD)	<p>⇒ Tutti i produttori di rifiuti pericolosi, indipendentemente dal numero dei dipendenti</p> <p>⇒ I produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lettere c), d), g) dell'art. 184, comma 3, <u>ad esclusione delle imprese con non hanno più di dieci dipendenti</u> [*]</p>	Il MUD deve essere presentato da tutti i produttori, tranne quelli con meno di dieci dipendenti (limitatamente ai rifiuti non pericolosi)

<p>Vidimazione dei registri di carico e scarico</p>	<p>Obbligatoria (presso la C.C.I.A.A. di competenza)</p>	<p>⇒ Il costo della vidimazione è salito a 30 € per ciascun registro (da versare direttamente in Camera di Commercio)</p> <p>⇒ I registri non vidimati e già iniziati non possono essere più utilizzati</p> <p>⇒ I registri iniziati dopo il 13 febbraio devono essere vidimati dalla C.C.I.A.A.</p>
<p>Vidimazione dei formulari</p>	<p>Obbligatoria (presso l’Agenzia delle Entrate o la C.C.I.A.A. o la Provincia)</p>	<p>La vidimazione è gratuita</p>

[*] NOTA:

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

ALTRE IN BREVE.....

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI PRODOTTI

Il nuovo Testo Unico ha introdotto l'obbligo di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le ditte che trasportano con i propri automezzi i rifiuti che producono (fino a 30 kg. per i rifiuti pericolosi, senza limiti di quantità per i rifiuti non pericolosi).

Il Decreto di modifica ha specificato che tali operazioni devono costituire "parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti".

Con la comunicazione all'Albo Gestori Ambientali l'interessato attesta sotto la sua responsabilità:

- a) la sede la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) il versamento del diritto annuale di registrazione.

Queste imprese **non sono soggette all'obbligo di presentazione del MUD annuale come trasportatori, ma solo come produttori**; in ogni caso devono **sempre tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti**.

DEPOSITO TEMPORANEO superiore a 20 mc di RIFIUTI NON PERICOLOSI

Qualora il produttore superi il deposito di 20 metri cubi di rifiuti non pericolosi può scegliere se asportarli con cadenza trimestrale oppure quando si raggiungono i 20 metri cubi. Resta fermo l'obbligo di uno smaltimento minimo all'anno.

DEPOSITO TEMPORANEO superiore a 10 mc di RIFIUTI PERICOLOSI

Qualora il produttore superi il deposito di 10 metri cubi di rifiuti pericolosi può scegliere se asportarli con cadenza trimestrale (prima era bimestrale) oppure quando si raggiungono i 10 metri cubi. Resta fermo l'obbligo di uno smaltimento minimo all'anno.